

Alla pregiata attenzione
Del Ministro dell'Istruzione
Patrizio Bianchi

Al Sottosegretario di Stato del Ministero dell'Istruzione

On. Barbara Florida

Al Sottosegretario di Stato del Ministero dell'Istruzione

On. Rossano Sasso

OGGETTO: Tutele contrattuali per il personale docente su assegnazione provvisoria interprovinciale

Il Coordinamento Nazionale Docenti Immobilizzati,

Visto l'art. 42, D.Lgs. del 30 marzo 2001, n. 165, sulle norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche che disciplina i diritti e le prerogative sindacali nei luoghi di lavoro con interventi migliorativi per i dipendenti della pubblica amministrazione;

Visto l'art. 7, comma 10, del CCNI 2019/22 che dispone che le operazioni di assegnazione provvisoria possono essere effettuate sui posti dell'organico dell'autonomia e sui posti istituiti ai sensi dell'art. 1 comma 69 della legge 107/15, anche sommando, a richiesta degli interessati, spezzoni diversi compatibili;

Visto l'Allegato 1 del CCNI 2019/22, e successive modifiche, in cui è riportato l'ordine delle sequenze delle operazioni di mobilità annuale;

Visto il punto 21 della sezione G2 delle domande di mobilità per a. s. 2021/22, su organico di fatto, in cui si legge: "Il docente chiede anche posti di durata inferiore all'anno", per l'utilizzazione di docenti che, dopo le operazioni di trasferimento, possono essere collocati anche d'ufficio qualora non vengano soddisfatti nelle preferenze espresse;

Visto l'art. 31 della Costituzione Italiana che tutela il benessere della famiglia e la sua integrità.

Considerato che in occasione della predisposizione dell'organico di fatto e dell'avvio dell'anno scolastico, tenuto conto dell'emergenza sanitaria in atto, legata alla pandemia da COVID-19, potranno essere ulteriormente ampliati i margini di flessibilità anche sulla base delle ulteriori risorse che verranno rese disponibili con il D.L. 73.

CHIEDE

L'erogazione dell'**organico Covid-19** nel cumulo dell'organico deputato per le assegnazioni provvisorie ciò risulterebbe idoneo a ridurre il flusso migratorio dei docenti fuori sede tra regioni con l'annullamento di eventuali veicoli di contagio d'importazione, nonché la rivalutazione di una ricognizione puntuale, intendendo su ogni singola scuola, dei posti prima e dopo i movimenti di mobilità annuale con le dovute rettifiche e integrazioni delle cattedre residue dai movimenti stessi (fase n. 39), delle cattedre di sostegno per il personale di ruolo fuori sede (fase n. 41) con l'apertura all'attribuzione delle cattedre in deroga ai docenti in ruolo senza titolo anche senza anno specifico svolto sul sostegno, ovviamente nel rispetto dei docenti specializzati della fase 36 e 37. Per le operazioni, di quest'ultime, si intenda prioritario il rapporto 1:1 o 1:2 tra il docente specializzato e l'attribuzione di cattedra sul sostegno.

Cordiali saluti.

Il Coordinamento Nazionale Docenti Immobilizzati